



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura

Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca

Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di data 30 ottobre 2020

Approvazione del Senato Accademico di data 24 novembre 2020



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura



Sommario

Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Istituzione, attivazione e accreditamento del Corso di dottorato di ricerca.....	4
Art. 3 – Corsi di dottorato in convenzione o in consorzio.....	5
Art. 4 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione.....	5
Art. 5 – Durata dei Corsi e progetto formativo.....	5
Art. 6 – Organi dei Corsi.....	6
Art. 7 – Coordinatore.....	6
Art. 8 – Collegio dei Docenti.....	6
Art. 9 – Riunioni del Collegio dei Docenti.....	7
Art. 10 – Il Consiglio dei Docenti.....	8
Art. 11 – Supervisore.....	8
Art. 12 – Valutazione dei Corsi.....	8
Art. 13 – Titoli di ammissione ai Corsi.....	8
Art. 14 – Ammissione ai Corsi e compatibilità.....	8
Art. 15 – Commissione per l’esame di ammissione al Corso.....	9
Art. 16 – Immatricolazioni.....	10
Art. 17 – Iscrizioni agli anni successivi.....	10
Art. 18 – Esame finale e conseguimento del titolo.....	10
Art. 19 – Commissione per l’esame finale.....	11
Art. 20 – Sospensione degli studi.....	11
Art. 21 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi.....	11
Art. 22 – Diritti e doveri dei dottorandi.....	12
Art. 23 – Contributo per l’accesso e la frequenza.....	13
Art. 24 – Borse di studio.....	13
Art. 25 – Coordinamento dei Corsi di dottorato con i corsi di specializzazione medica.....	13
Art. 26 – Proprietà dei risultati e diritto di autore.....	14
Art. 27 – Entrata in vigore e disciplina transitoria.....	14



Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corso o Corsi) con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine (d'ora in avanti Università) in attuazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti MIUR) dell'8 febbraio 2013, n. 45.
2. I corsi di dottorato di ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio europeo dell'alta formazione e dello Spazio europeo della ricerca.

Art. 2 – Istituzione, attivazione e accreditamento del Corso di dottorato di ricerca

1. I Corsi sono istituiti e attivati presso i Dipartimenti secondo le procedure e modalità di seguito indicate.
2. Le tematiche scientifiche di ciascun Corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le denominazioni devono essere coerenti con un ambito scientifico caratterizzato da tematiche e metodologie di ricerca affini. I Corsi possono essere articolati in curricula.
3. La richiesta di istituzione di uno o più Corsi è presentata dal Dipartimento che si propone quale sede amministrativa, secondo le modalità e nei termini indicati dall'Università. Alla realizzazione del/i Corso/i possono concorrere ulteriori Dipartimenti dell'Università e, in tal caso, devono essere indicate le modalità di gestione del/i Corso/i.
4. L'istituzione di ciascun Corso è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università e del Senato Accademico tenuto conto del soddisfacimento dei criteri stabiliti dall'ANVUR nonché di eventuali criteri integrativi proposti dal Nucleo di valutazione dell'Università, preventivamente approvati dal Senato Accademico.
5. L'attivazione di ciascun Corso è subordinata all'accreditamento concesso dal MIUR, su conforme parere dell'ANVUR, secondo la normativa vigente. Annualmente, su proposta della Commissione Ricerca, il Senato Accademico può individuare ulteriori requisiti volti al miglioramento della qualità del corso.
6. Il Direttore di Dipartimento pone in essere gli adempimenti necessari fino alla costituzione del Collegio dei docenti e alla nomina del Coordinatore per ciascun Corso attivato.
7. Sulla base delle risorse disponibili sul bilancio dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto degli esiti del processo di valutazione di ogni Corso attivato, accreditato o sub condizione di accreditamento, delibera ogni anno il piano di assegnazione delle borse di studio per la frequenza ai corsi, contestualmente all'avvio del ciclo di dottorato. Il processo di valutazione tiene conto del soddisfacimento dei criteri stabiliti dall'ANVUR nonché di eventuali criteri integrativi proposti dal Nucleo di valutazione dell'Università, preventivamente approvati dal Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può deliberare di non avviare un nuovo ciclo per i corsi che conseguano un giudizio negativo da parte del Nucleo di Valutazione.



8. Il Dipartimento sede amministrativa del corso predispone un piano finanziario di sostenibilità del Corso. Ogni anno, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento prevede le risorse necessarie da destinare al funzionamento del Corso.

Art. 3 – Corsi di dottorato in convenzione o in consorzio

1. L'Università favorisce e sostiene l'istituzione e lo svolgimento di Corsi in convenzione con altre università, enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, italiani o stranieri.
2. Con riferimento ai Corsi di cui al comma 1, l'Università definisce i rapporti con i soggetti convenzionati mediante appositi accordi, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.
3. In presenza di un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'Università può procedere all'adesione a consorzi tra università, e/o enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, per l'istituzione di Corsi.

Art. 4 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Università, al fine di favorire l'interazione e l'integrazione tra la ricerca universitaria, le imprese e gli enti esterni, comprese le pubbliche amministrazioni, può mediante la stipula di apposite convenzioni:
 - a) destinare, all'interno di Corsi attivati, posti per dipendenti, anche con contratti di apprendistato, impegnati in attività di elevata qualificazione scientifica, a condizione che siano in possesso dei titoli di ammissione ai corsi di cui all'art. 13 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 14;
 - b) attivare Corsi o singoli curricula all'interno di Corsi già attivati in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti, il contributo spese per lo svolgimento della ricerca, per la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e per la durata del percorso di formazione, anche superiore rispetto a quella del corso di dottorato.
3. Per i percorsi dottorali di cui al presente articolo è possibile prevedere modalità di fruizione delle attività formative e di valutazione dell'attività di ricerca adeguate e coerenti con le caratteristiche di suddetto percorso. La definizione di tali modalità è definita dal Collegio dei Docenti.

Art. 5 – Durata dei Corsi e progetto formativo

1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 relativamente al coordinamento con le scuole di specializzazione mediche. La durata è definita in sede di istituzione del Corso e non può essere prorogata, fatto salvo quanto previsto dagli accordi di cui all'art. 4, comma 2, e dall'art. 14, comma 5, lettere a) e b).
2. Il progetto formativo del dottorando consiste:
 - a) nello sviluppo, sotto la guida del Supervisore, di un programma di ricerca individuale riferito ad un ambito disciplinare specifico fra quelli su cui è incentrato il Corso;
 - b) nella frequenza di attività didattiche di livello dottorale complementari alla ricerca non inferiori a 20 CFU, secondo le indicazioni del Collegio. Il riconoscimento dei CFU, acquisibili frequentando insegnamenti e altre attività formative, è effettuato dal Collegio dei Docenti che autorizza la frequenza e ne valuta gli esiti.
3. Il Collegio dei Docenti approva per ciascun dottorando il programma di ricerca individuale e le attività didattiche. Le attività didattiche, che possono essere organizzate anche in comune tra più Corsi, devono comprendere anche attività di formazione interdisciplinare a supporto dell'attività di ricerca e fornire strumenti atti a delineare l'identità professionale dei futuri dottori di ricerca.
4. Il progetto formativo comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno definito in 1720 ore annuali.



Art. 6 – Organi dei Corsi

1. Sono organi obbligatori:
 - a. il Coordinatore del Corso;
 - b. il Collegio dei Docenti.
2. È facoltativa l'istituzione di un ulteriore organo denominato Consiglio dei Docenti.
3. In sede di istituzione del Corso, il Collegio dei Docenti e, se previsto, il Consiglio dei Docenti sono convocati dal Direttore di Dipartimento.

Art. 7 – Coordinatore

1. Il Coordinatore presiede e coordina le attività del Collegio dei Docenti e del Consiglio dei Docenti e dà esecuzione alle relative deliberazioni. Egli è responsabile del funzionamento complessivo del Corso e delle attività formative in esso previste e ne cura l'efficace svolgimento.
2. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima e di seconda fascia a tempo pieno. Per la eleggibilità deve essere rispettato il requisito di cui all'art. 59 dello Statuto dell'Università.
3. Il Coordinatore rimane in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
4. Il Coordinatore nomina, tra i professori o ricercatori di ruolo appartenenti al Collegio, un Vice Coordinatore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall'ufficio sino all'insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede convenzionata, il Vice Coordinatore va individuato, di regola, tra i professori afferenti all'Università di Udine.

Art. 8 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti ha la responsabilità scientifica, didattica e organizzativa del Corso. Svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi nella ricerca scientifica, sovrintende alla progettazione e alla realizzazione delle attività didattiche di pertinenza del Corso e adempie a tutti i compiti necessari per garantirne il buon funzionamento e l'elevato profilo scientifico.
2. Il Collegio assolve i seguenti compiti:
 - a) definisce gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso;
 - b) approva la relazione annuale, predisposta dal Coordinatore, da sottoporre al Nucleo di valutazione dell'Università;
 - c) gestisce i fondi messi a disposizione per il funzionamento dello stesso;
 - d) nomina i docenti che entrano a far parte del Consiglio dei Docenti;
 - e) definisce le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri di massima per la valutazione dei titoli nonché per la loro ponderazione;
 - f) designa i componenti della Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione;
 - g) definisce gli standard di qualità e per la valutazione della ricerca dei dottorandi;
 - h) nomina il Supervisore e l'eventuale co-Supervisore ai sensi dell'art.11;
 - i) approva il piano di ricerca individuale dei dottorandi, sentito il parere del Supervisore e dell'eventuale co-Supervisore;
 - j) pianifica e sovrintende alla buona realizzazione del progetto formativo dei dottorandi;
 - k) delibera l'ammissione all'anno successivo e l'ammissione alla pre-valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
 - l) autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché di didattica integrativa nei limiti definiti dalla normativa vigente;
 - m) delibera, su specifica richiesta e previa istruttoria, in merito alla compatibilità, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 3, tra attività extra progetto formativo dei dottorandi e l'impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto dal Corso, rilasciando all'interessato specifica autorizzazione con efficacia temporale



limitata all'anno accademico in corso al momento della deliberazione, di cui si darà conto nella relazione sullo stato del Corso di cui all'art. 12;

n) delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché del differimento dell'inizio delle attività e della durata complessiva del corso di cui art. 4, comma 2;

o) delibera rilasciando all'interessato specifica autorizzazione con efficacia temporalmente limitata all'anno accademico in corso al momento della deliberazione, di cui si darà conto nella relazione sullo stato del Corso di cui all'art. 12:

- in merito alla compatibilità, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 3, con la frequenza congiunta di tirocini formativi attivi o, comunque denominati, di corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o, in generale, di percorsi formativi che richiedono una frequenza obbligatoria fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 22, comma 8;

- in ottemperanza all'art. 25 nel caso di frequenza di una Scuola di specializzazione medica;

p) approva, per quanto di competenza, le convenzioni di co-tutela di tesi di dottorandi;

q) delibera, anche in corso d'anno, l'esclusione dal proseguimento dal Corso;

r) nomina i valutatori delle tesi di dottorato di cui all'art. 18, comma 3, e propone i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale di cui all'art. 19;

s) delibera, su istanza del dottorando, la proposta di rilascio da parte dell'Università di certificazioni previste da organismi internazionali, qualora ne vengano rispettati i requisiti;

t) svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

3. I componenti del Collegio dei Docenti devono essere professori o ricercatori strutturati presso università ed enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri. Devono inoltre essere in possesso di documentati risultati di ricerca negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli richiesti per accreditamento da parte dell'ANVUR e a altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal MIUR e/o dall'Università.

4. In ottemperanza alla normativa vigente, il Collegio dei Docenti del Corso deve essere composto da almeno 16 membri. La composizione del Collegio dei Docenti non deve in ogni caso superare le 30 unità, derogabile esclusivamente su proposta del Dipartimento sede amministrativa, previo parere del Nucleo di Valutazione, del Senato Accademico e con decisione del Consiglio di Amministrazione.

5. Le domande di partecipazione al Collegio dei Docenti, redatte secondo le modalità stabilite dall'Università, sono presentate, in fase istitutiva del Corso, al Direttore del Dipartimento proponente. Per i Corsi già istituiti, le domande dovranno essere presentate al Coordinatore. La nuova composizione del Collegio è determinata annualmente dal Collegio stesso, con delibera assunta a maggioranza dei componenti. In assenza di tale delibera essa viene assunta dal Consiglio di Dipartimento. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei Docenti se si tratta di Corsi di Dottorato aventi sede in Italia.

6. Fatta salva la priorità dell'insegnamento nei corsi di laurea e di laurea magistrale, l'attività didattica, svolta dai professori e dai ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali previsti dall'art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 9 – Riunioni del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno tre volte all'anno. È data la possibilità per i componenti di partecipare alle sedute tramite videoconferenza. Delle sedute del Collegio è redatto un verbale, che viene trasmesso ai competenti uffici dell'Amministrazione per i conseguenti adempimenti.

2. È data facoltà al Collegio dei Docenti di riunirsi, per via telematica, laddove ritenuto opportuno dal Coordinatore.

3. La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti è obbligatoria. I Componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, fatta eccezione per i giustificati motivi di cui all'art. 55 dello Statuto, decadono dalla carica. Tale disposizione non si applica ai docenti afferenti a università estere.



4. Alle sedute del Collegio dei Docenti, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, sono convocati anche due rappresentanti dei dottorandi. I rappresentanti sono eletti ogni due anni accademici dagli studenti del Corso. Le elezioni vengono indette dal Coordinatore del Corso. In caso di decadenza o rinuncia di un rappresentante, subentra il dottorando che segue nella relativa graduatoria elettorale; qualora non risulti alcun candidato in graduatoria si procede a nuove votazioni; nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio dei Docenti rimane validamente costituito.

5. Il Collegio dei Docenti può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle eventuali modifiche o integrazioni alla composizione dello stesso, fermo restando il mantenimento dei requisiti.

6. Al Collegio Docenti si applicano le disposizioni comuni, statutarie e regolamentari dell'Ateneo, in merito al funzionamento degli organi collegiali.

Art. 10 – Il Consiglio dei Docenti

1. Il Consiglio dei Docenti è costituito dai componenti del Collegio dei Docenti e da professori e ricercatori universitari di ruolo nell'Università o strutturati presso altre università italiane o straniere o da ricercatori di enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri, nominati dal Collegio dei Docenti.

2. Il Consiglio dei Docenti ha finalità consultive e compiti di indirizzo nell'ambito della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico in coerenza con gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso.

3. I componenti del Consiglio dei Docenti possono assumere il ruolo di Supervisore e co-Supervisore di cui all'art. 11 e svolgere l'attività didattica di cui all'art. 5, comma 2, lett. b).

Art. 11 – Supervisore

1. Il Supervisore viene nominato dal Collegio dei Docenti tra i componenti dello stesso e, ove istituito, tra i componenti del Consiglio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti può nominare anche un Co-supervisore.

2. Il Supervisore, in collaborazione con il Co-Supervisore qualora nominato, segue il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo fino al completamento della stesura della tesi di dottorato.

3. Il Supervisore, con cadenza annuale ed ogni qualvolta gli venga richiesto dal Collegio o lo ritenga opportuno, informa il Collegio dei Docenti in merito allo stato della realizzazione da parte del dottorando del progetto formativo.

Art. 12 – Valutazione dei Corsi

1. A conclusione di ciascun anno accademico il Coordinatore del Corso, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, trasmette al Nucleo di valutazione dell'Università una relazione sullo stato del Corso corredata, in coerenza con gli obiettivi dell'Ateneo, dall'individuazione delle azioni di miglioramento dello stesso anche alla luce degli esiti dell'accreditamento da parte dell'ANVUR e delle valutazioni espresse dall'ANVUR, dal MIUR e dal medesimo Nucleo di valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione, valuta annualmente il buon funzionamento dei corsi e il mantenimento di idonei requisiti di qualità, anche alla luce degli indicatori predisposti dall'ANVUR e dal MIUR.

Art. 13 – Titoli di ammissione ai Corsi

1. Possono accedere al Corso, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che sono in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando o entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

2. Relativamente ai titoli acquisiti all'estero, la Commissione per l'esame di ammissione valuta l'idoneità del titolo ai soli fini dell'iscrizione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.



Art. 14 – Ammissione ai Corsi e compatibilità

1. L'ammissione ai Corsi avviene tramite una selezione a evidenza pubblica.
2. Il bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.
3. Per i Corsi in convenzione con imprese e nel caso di progetti di collaborazione comunitari ed internazionali il bando di ammissione può prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e per l'inizio dei Corsi.
4. Una quota di posti potrà essere riservata a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tale caso possono essere previste procedure e tempi di ammissione differenziate e una graduatoria separata.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono inoltre iscriversi ai Corsi:
 - a) i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali a cui l'Università partecipa in veste di Coordinatore o partner di durata non inferiore a quella del Corso di dottorato;
 - b) gli studenti iscritti a Corsi di dottorato presso università o enti di ricerca stranieri che abbiano sottoscritto con l'Università accordi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in regime di "co-tutela";
 - c) i dipendenti di imprese o enti esterni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a).
6. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 5 avviene previo parere favorevole del Collegio dei docenti del Corso interessato, fatta salva la verifica del possesso dei titoli di ammissione del candidato previsti dall'articolo 13.
7. Fatta salva l'ipotesi del dottorato di cui all'art. 4, al lavoratore dipendente pubblico o privato ammesso ad un corso di dottorato di ricerca a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1, il quale non ottenga dal suo datore di lavoro il collocamento in aspettativa o in congedo per svolgere il percorso di dottorato, è consentito iscriversi al Corso di dottorato solo previa rinuncia alla borsa di studio erogata dall'Università ai sensi dell'art. 24, comma 5, e a seguito del parere favorevole del Collegio dei Docenti in merito alla compatibilità dell'attività lavorativa con il corso di dottorato ai sensi della lettera m) del comma 2 dell'art. 8.
8. Nel caso in cui il dottorando diventi dipendente pubblico o privato durante lo svolgimento del dottorato di ricerca, il Collegio dei Docenti provvede a deliberarne l'esclusione dal Corso con gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, fatte salve le seguenti ipotesi:
 - a) che il dottorando rinunci alla borsa di studio erogata dall'Università ai sensi dell'art. 24, comma 5, e che vi sia il parere favorevole del Collegio dei Docenti in merito alla compatibilità dell'attività lavorativa con il corso di dottorato ai sensi della lettera m) del comma 2 dell'art. 8;
 - b) che il dottorando sia collocato in aspettativa o in congedo dal suo datore di lavoro fino alla fine del corso di dottorato.
9. In ogni caso la borsa di studio erogata dall'Università non è cumulabile con l'assegno o altro emolumento eventualmente percepito dal dottorando dipendente pubblico o privato in ragione del collocamento in aspettativa o in congedo.
10. I dottorandi titolari di borsa di studio erogata dall'Università possono svolgere attività di lavoro autonomo previa richiesta di autorizzazione al Collegio dei Docenti che delibera ai sensi degli artt. 8, comma 2, lettera m).

Art. 15 – Commissione per l'esame di ammissione al Corso

1. La Commissione per l'esame di ammissione al Corso è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti ovvero, in mancanza, su proposta del Coordinatore o del Direttore di Dipartimento.
2. La Commissione è composta da tre a nove membri, di cui almeno due devono essere professori universitari di ruolo. I componenti sono scelti tra:
 - a) professori e ricercatori universitari dell'Università, di altre università italiane o straniere;



- b) primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca;
 - c) esperti di comprovata qualificazione.
3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
4. La Commissione conclude i lavori nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 – Immatricolazioni

1. I candidati in posizione utile in graduatoria devono presentare domanda di immatricolazione e relativa documentazione entro i termini e con le modalità definite nel bando di ammissione.
2. Fermo restando l'obbligo del perfezionamento dell'immatricolazione, possono essere concessi ai candidati eventuali differimenti dell'inizio della frequenza, previa istanza motivata e documentata e parere favorevole del Collegio dei Docenti.

Art. 17 – Iscrizioni agli anni successivi

1. Il dottorando dovrà iscriversi agli anni successivi e all'esame finale con le modalità e nei termini che verranno comunicati dagli uffici competenti.
2. L'iscrizione del dottorando è subordinata alla valutazione positiva del Collegio dei Docenti in merito alle attività svolte in ottemperanza del progetto formativo di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 18 – Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato dal Rettore a seguito del superamento dell'esame finale.
2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni realizzate nel corso del programma formativo.
3. La tesi deve essere esaminata da almeno due docenti di elevata qualificazione, nominati dal Collegio dei Docenti.
4. I docenti di cui al comma 3 devono essere esterni al Collegio dei Docenti, all'Università e alle università ed enti convenzionati o consorziati che concorrono alla realizzazione del Corso, e non devono essere stati coinvolti nell'attività di ricerca del dottorando. I docenti esprimono in forma scritta un giudizio analitico sulla tesi e ne propongono l'ammissione all'esame finale o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa all'esame finale, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi docenti, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
5. Il superamento dell'esame finale è subordinato altresì al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto che assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
6. Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso libero, al massimo entro 18 mesi dalla discussione in caso di richiesta di embargo per motivi legati alla tutela della proprietà intellettuale e limitatamente ai casi dalla stessa previsti, secondo la volontà espressa dal dottorando e dal Supervisore. L'Università provvederà inoltre al deposito delle tesi di dottorato nella banca dati ministeriale così come previsto dalla normativa vigente.
7. Gli esami per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono, innanzi ad una Commissione per l'esame, in due periodi dell'anno definiti annualmente dal Senato Accademico.
8. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio sintetico, scritto e collegiale. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
9. In caso di esito negativo, l'esame finale non può essere ripetuto.



10. Nel caso in cui il Corso sia stato disattivato deve comunque essere garantito agli iscritti il conseguimento del titolo, eventualmente anche in Corsi affini.

Art. 19 – Commissione per l'esame finale

1. La Commissione per l'esame finale è nominata con decreto del Rettore su proposta dal Collegio dei Docenti, o, in mancanza, su proposta del Coordinatore o del Direttore di Dipartimento. La proposta di nomina della Commissione deve avvenire in tempo utile per garantire un ordinato svolgimento dell'esame finale.

2. La Commissione è composta da tre a sette membri, scelti tra:

- a) professori e ricercatori universitari dell'Università, di altre università italiane o straniere;
- b) primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
- c) esperti di comprovata qualificazione.

3. Almeno due componenti devono appartenere alle categorie di cui ai commi a e b e almeno due terzi dei componenti devono essere esterni all'Università e alle università ed enti convenzionati o consorziati, che concorrono alla realizzazione del Corso. Ove il Collegio dei Docenti ne ravvisi la necessità, può richiedere, con delibera motivata, la nomina contemporanea di più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

4. La Commissione per l'esame finale nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

5. I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite videoconferenza.

6. Anche nel caso in cui la Commissione sia riunita in tutto o in parte in presenza, il dottorando può svolgere l'esame finale in videoconferenza, sulla base di istanza motivata e documentata, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti.

7. In presenza di situazioni emergenziali che impediscono lo svolgimento dell'esame finale in presenza, l'Università degli studi di Udine si riserva di svolgere gli esami finali in videoconferenza per tutti i dottorandi.

8. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la composizione della Commissione è definita nei predetti accordi.

Art. 20 – Sospensione degli studi

1. Fatta salva l'ipotesi del congedo obbligatorio di maternità o di altre ipotesi espressamente previste dalla legge, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta documentata del dottorando, una sospensione del corso per le seguenti comprovate ragioni, incompatibili con l'impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto:

- a) gravi motivi di salute;
- b) gravi motivi di famiglia;
- c) congedo parentale;
- d) servizio militare obbligatorio (qualora previsto nel Paese di origine del candidato);
- e) frequenza di tirocini formativi attivi o, comunque denominati, di corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o, in generale, di percorsi formativi che richiedono una frequenza obbligatoria, nel caso del mancato rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera o).

2. I periodi relativi alle sospensioni della frequenza dovranno essere recuperati alla fine del ciclo.

3. Il dottorando con borsa di studio erogata dall'Università, che fruisce di sospensioni, riceverà comunque la borsa per un periodo pari alla sola durata legale del corso.

4. Cumulativamente i periodi di sospensione della frequenza del corso di dottorato non potranno superare i dodici mesi.



Art. 21 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

1. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all'anno successivo o all'esame finale nei termini previsti, sarà dichiarato decaduto.
2. Il Collegio dei Docenti, in qualsiasi momento, può deliberare l'esclusione del dottorando dal Corso in caso di:
 - a) giudizio negativo sull'attività svolta nell'ambito del progetto formativo di cui all'art. 5, comma 2;
 - b) assenza prolungata, non approvata dal Collegio dei Docenti;
 - c) mancato superamento delle valutazioni previste a fine anno;
 - d) svolgimento di attività extra progetto formativo non autorizzate preventivamente dal Collegio dei Docenti ai sensi dell'art. 22, comma 3.
3. L'esclusione dal Corso comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa, per chi ne fruisce, a partire dalla data di esclusione. L'esclusione è disposta con decreto rettorale notificato all'interessato.
4. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio.

Art 22 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. In coerenza con i valori e i principi guida stabiliti dallo Statuto dell'Università e per la realizzazione del proprio progetto formativo il dottorando ha diritto ad accedere alle strutture accademiche ed a fruire dei servizi previsti per gli studenti dell'Università, dovendo operare con onestà, integrità e responsabilità, nel rispetto della collettività e della reputazione dell'istituzione di cui fa temporaneamente parte.
2. L'ammissione al Corso comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, quantificato dall'art. 5, comma 4, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica ai sensi degli artt. 4 e 25.
3. Attività extra progetto formativo possono essere autorizzate ai sensi degli artt. 8, comma 2, lettera m), e 14, commi da 7 a 10, dal Collegio dei Docenti purché coerenti con il progetto formativo del dottorando, non in conflitto d'interessi con l'Università e siano svolte con modalità e tempi idonei a consentire al dottorando lo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche previste dall'art. 5.
4. I dottorandi hanno l'obbligo di ottemperare al progetto formativo di cui all'art. 5 e di:
 - a. sostenere le previste verifiche;
 - b. presentare al Collegio dei Docenti una relazione annuale sull'avanzamento della ricerca ed una finale;
 - c. chiedere l'autorizzazione, ai sensi del comma 3, per lo svolgimento di attività extra progetto formativo, presentando la documentazione ritenuta necessaria dal Collegio Docenti, eventualmente anche in autocertificazione;
 - d. rispettare le politiche dell'Università sull'accesso aperto.
5. I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e di formazione in Italia e all'estero, previo nulla osta del Supervisore e del Coordinatore. Durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all'Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche con le modalità definite dal Collegio dei Docenti.
6. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite delle 40 ore è abrogato.
7. I dottorandi di area medica, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio possono partecipare, a domanda, all'attività clinica-assistenziale presso soggetti terzi. In tal caso sarà richiesto il possesso dell'abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.



8. L'iscrizione a un Corso è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altre università o istituti o enti di ricerca italiani e stranieri, fatte salve le co-tutele, e a corsi di laurea e di laurea magistrale, a master universitari di primo e di secondo livello e a scuole di specializzazione fatto salvo quanto previsto all'art. 25.
9. Ai dottorandi si applica quanto previsto dalla normativa in materia di Diritto allo Studio.
10. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa definito con decreto ministeriale.
11. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell'interessato, dal Collegio dei Docenti, sentito il Supervisore.
12. Qualora in virtù della loro permanenza nelle strutture dell'Università, i dottorandi vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all'Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l'Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni, in qualsiasi forma esse siano, orale, scritta, grafica, elettronica o digitale, come strettamente confidenziali.

Art. 23 – Contributo per l'accesso e la frequenza

1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza, nella misura determinata annualmente dall'Università nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24 – Borse di studio

1. Le borse di dottorato hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, come verificato dal Collegio dei Docenti.
2. L'importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivo definito da bando e comunque non superiore a 18 mesi per attività di ricerca all'estero. L'incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a 60 giorni.
3. Chi ha già fruito di una borsa di dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
4. La borsa di dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
5. Il dottorando titolare di borsa di dottorato, previa comunicazione motivata al Collegio dei Docenti, può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa senza decadere dal Corso.
6. Al fine di favorire l'internazionalizzazione dei Corsi, ai dottorandi stranieri provenienti dall'estero possono essere erogati contributi a sostegno dei costi di residenzialità, secondo i parametri stabiliti dall'Università.
7. L'Università può deliberare l'assegnazione ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l'attività di ricerca

Art. 25 – Coordinamento dei Corsi di dottorato con i corsi di specializzazione medica

1. È ammessa la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica con conseguente riduzione a un minimo di 2 anni del corso di dottorato medesimo, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso l'Università, in cui frequenta la scuola di specializzazione;



- b. la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della scuola medesima;
- c. il Collegio dei Docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione;
- d. nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

2. Norme di dettaglio possono essere definite nel bando di ammissione al corso di dottorato.

Art. 26 – Proprietà dei risultati e diritto di autore

- 1. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell'ambito del dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell'Università resta in capo all'Università o a soggetti terzi con i quali l'Università ha siglato o siglerà specifici accordi.
- 2. L'Università riconosce ai dottorandi inventori il diritto morale alla paternità dell'invenzione e, in caso di commercializzazione, un'eventuale equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento interno in materia di brevetti.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nel Regolamento dell'Università in materia di brevetti.

Art 27 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con la emanazione dello stesso e sostituiscono integralmente quelle emanate con decreto rettorale 2 luglio 2013 n. 349.
- 2. Per i dottorandi iscritti fino al XXXIII ciclo continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento emanato con decreto rettorale 2 luglio 2013 n. 349 per ciò che concerne la durata del Corso, il progetto formativo, i diritti e i doveri dei dottorandi, le attività extra progetto formativo già autorizzate dal Collegio dei Docenti, l'iscrizione agli anni successivi, l'esame finale.
- 3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai Corsi a cui l'Università partecipa quale sede convenzionata o consorziata.